

Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela**Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD")**

Gentile cliente, Banca PSA Italia S.p.A. (di seguito "**Banca PSA**") con sede legale in Milano, via Gallarate n. 199, CF. e P. IVA 08822460963, che ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dataprotection@psa-finance.com, fornisce di seguito l'informativa per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

1. Categorie di dati personali trattati e di interessati

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli riportati nel presente modulo, nonché copia del **documento d'identità** in corso di validità e del **codice fiscale**. Tali dati riguardano sia lei in qualità di legale rappresentante o procuratore del cliente di Banca PSA nonché eventuali titolari effettivi del cliente di Banca PSA (di seguito gli "**Interessati**"). Con riferimento a tali ultimi soggetti colui il quale sottoscrive il presente documento si impegna a fornire ai titolari effettivi la presente informativa privacy.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

Banca PSA tratta i dati personali degli Interessati a fini di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. In tale contesto, Banca PSA agisce in esecuzione di un compito di interesse pubblico del quale la stessa è investita (articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del RGPD) ai sensi dell'art. 2, c. 6-bis D.Lgs. n. 231/2007, nonché per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a cui Banca PSA è soggetta ai sensi della citata normativa (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del RGPD) Il trattamento dei dati personali degli Interessati è pertanto necessario rispetto alle finalità sopra identificate; il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.

Banca PSA tratta inoltre i dati personali degli Interessati per fare valere e difendere i propri diritti, in sede giudiziale e stragiudiziale. Il trattamento dei dati personali per tali finalità è effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del RGPD per il perseguimento dell'interesse legittimo di Banca PSA che è equamente bilanciato con l'interesse degli Interessati, in quanto l'attività di trattamento dei dati personali è limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione delle operazioni economiche richieste.

3. Categorie di destinatari

Il trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa sarà svolto esclusivamente per le predette finalità e solo da personale debitamente incaricato, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi quali fornitori di servizi informatici e consulenti legali/fiscali, a tal fine nominati, ove necessario, responsabili del trattamento, nonché a società appartenenti al Gruppo PSA (escluso Opel Finance) e/o al Gruppo Bancario Santander. Da ultimo, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti, enti od autorità nei cui confronti la comunicazione dei dati sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti, ivi espressamente incluse le Autorità di Vigilanza del settore di riferimento di Banca PSA.

4. Trasferimento dei dati personali

Banca PSA non trasferisce i dati personali degli Interessati a soggetti terzi situati in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

5. Conservazione dei dati personali e modalità del trattamento

In relazione alle sopra indicate finalità, i dati personali degli Interessati verranno trattati sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o comunque automatizzati, sia su supporto cartaceo, e saranno protetti attraverso misure idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. In particolare, Banca PSA adotta misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali in suo possesso contro la perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata dei dati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità di cui al precedente par. 2 per cui tali dati sono stati raccolti. In ogni caso, si applicheranno i seguenti termini di conservazione: (i) con riferimento alle finalità di adempimento di un obbligo di legge e di esecuzione di un compito di interesse pubblico, per tutta la durata richiesta dalla normativa applicabile, (ii) con riferimento alle finalità basate sul legittimo interesse (a) in caso di instaurazione di un rapporto tra Lei e Banca PSA per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto a prescindere dalle ragioni per cui essa avvenga o dall'esecuzione dell'operazione occasionale (b) in caso di mancata istaurazione di un rapporto con Banca PSA per un periodo di 1 anno dalla raccolta.

6. Diritti degli interessati

In qualità di Interessato, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, nonché, nei casi previsti dal RGPD, l'opposizione a quest'ultimo. Lei ha altresì diritto, nei casi previsti dall'art. 20 RGPD, di ricevere i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Tali diritti sono esercitabili inviando una comunicazione a mezzo posta scrivendo a Banca PSA agli indirizzi di cui alla presente Informativa. Quanto sopra non pregiudica il suo diritto a proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente ai sensi dell'art. 77 RGPD.

Il Titolare la informa che, ai sensi degli artt. 39, c.1 del D.Lgs. n. 231/2007 e 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy"), i diritti di cui sopra potranno subire limitazioni ove da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati dalle disposizioni in materia di riciclaggio.

Ai fini della completezza delle Informazioni di seguito riportate, si invita a prendere visione della ulteriore informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n 231 del 21 Novembre 2007 sul retro del presente modulo.

7. Modifiche ed aggiornamenti

La presente informativa è valida sin dalla data di sottoscrizione del presente documento. Banca PSA potrebbe tuttavia apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno notificate in anticipo e gli Interessati potranno visionare il testo dell'Informativa costantemente aggiornata sul sito Internet di Banca PSA.

Dati identificativi del Titolare Effettivo: Persona Esposta Politicamente <input type="radio"/> Sì <input type="radio"/> No		
C.F.:	<input type="text"/>	<input type="radio"/> non dispone di Codice Fiscale (solo se non residenti in Italia) Maschio <input type="radio"/> Femmina <input type="radio"/>
Cognome:	Nome:	Cittadinanza:
Data di nascita:	Comune di nascita:	Provincia di nascita:
Residenza: Via:	n	C.A.P.:
Comune:	Provincia:	Stato:
Tipo documento d'identità:	N°:	
Rilasciato da (Ente e luogo):	Data di rilascio:	Data scadenza:
Data	Ragione sociale	Firma del dichiarante

Informativa sugli obblighi di cui al D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007

SEZ I - Obblighi del cliente (art. 22 D.Lgs. 231/2007)

1) I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Obbligo di astensione (art. 42 c. 1)

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

SEZ II - Titolare Effettivo

Ai fini del presente questionario per Titolare Effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato o l'operazione è eseguita (Rif. art. 1, co. 2, lett. pp), D.Lgs. 231/07), secondo i criteri stabiliti dall'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 231/07 qui sotto esemplificate:

- 1) Il Titolare Effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2) Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3) Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4) Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 5) Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il Titolare Effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del Titolare Effettivo.

Criteri per l'attribuzione della titolarità effettiva nei trust

Art. 22 comma 5 D. Lgs. 231/2007:

I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della [legge 16 ottobre 1989, n. 364](#), nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano) tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

SEZ III - Persone politicamente esposte - (Rif. art. 1, co. 2, lett. dd) D.Lgs. 231/07)

Ai sensi dell'art. 1 della Normativa, sono definite come Persone Politicamente Esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore Regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2. Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo, Consigliere Regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3. Membro degli Organi Direttivi Centrali di Partiti Politici;
 - 1.4. Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5. Membro degli Organi Direttivi delle Banche Centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6. Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, Ufficiale di grado apicale delle Forze Armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8. Direttore Generale di ASL e di Azienda Ospedaliera, di Azienda Ospedaliera Universitaria e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
 - 1.9. Direttore, Vicedirettore e Membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione; civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1. le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.